

Approvazione di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06, costituita da un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio di una discarica per inerti

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 28 agosto 2017, n. 9443 - Mezzacapo, pres.; Marzano, est. - Gruppi Ricerca Ecologica (avv.ti Teofilatto, Terracciano e Di Matteo) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a.

Sanità pubblica - Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208, d.lgs. 152/06, costituita dalla realizzazione di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio di una discarica per inerti.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2016 e depositato il 7 marzo successivo, l'associazione ricorrente ha impugnato la determinazione, n. G14890 del 1 dicembre 2015, di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza, di Idea 4 S.r.l., di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, per la realizzazione di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica per inerti sita in loc. Monte della Grandine, nel Comune di Magliano Romano, nonché la determinazione n. G11128 del 31 luglio 2014 con cui è stata esclusa, con prescrizioni, la sottoposizione a V.I.A. del progetto dell'impianto.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e la controinteressata Idea 4 S.r.l. per resistere al gravame.

All'udienza pubblica dell'11 luglio 2017, su richiesta dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In data 14 agosto 2014 la società Idea 4 S.r.l. ha presentato alla Provincia di Roma richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato, a servizio della discarica per inerti sita in località "Monte della Grandine", nel Comune di Magliano Romano.

L'Area V.I.A. della Regione Lazio ha escluso la sottoposizione a procedura di V.I.A. del progetto a condizione che venissero rispettate le prescrizioni contenute nella relazione tecnica allegata alla determinazione dirigenziale n. G 11128 del 31 luglio 2014.

Nel progetto allegato alla domanda la società Idea 4 precisava di voler svolgere esclusivamente un processo di trattamento chimico-fisico delle acque di percolato autoprodotta nel proprio impianto.

Il codice C.E.R. 19 07 03, ammesso nell'impianto di trattamento, ossia il percolato di discarica, diverso da quello di cui al codice 19 07 02 (ossia percolato di rifiuti pericolosi), secondo il progetto sarebbe stato lavorato attraverso un trattamento fisico-chimico che dà origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 per un quantitativo di 48 mc/giorno.

La suddetta autorizzazione veniva richiesta per rifiuti non pericolosi, mentre la discarica sita in località Monte della Grandine è autorizzata esclusivamente al trattamento di rifiuti inerti.

In data 7 maggio 2015 la società Idea 4 ha presentato alla Regione Lazio una nuova istanza di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, nella quale la società dava atto di aver effettuato precisazioni e piccole modifiche al progetto iniziale, che aveva già ottenuto il parere di esclusione della V.I.A.

La nuova istanza del 7 maggio 2015, stante la dichiarazione della richiedente, non è stata sottoposta a valutazione di assoggettabilità a V.I.A.

La Conferenza di servizi avviata dalla Regione Lazio, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, in data 10 giugno 2015, si è conclusa con la determinazione n. G14890 del 1 dicembre 2015, con esito positivo con prescrizioni.

3. Ritenendo illegittima e lesiva la suddetta determinazione l'associazione ricorrente, riconosciuta dal Ministero dell'ambiente, l'ha impugnata unitamente agli atti presupposti, censurandola con l'unico articolato motivo di seguito sintetizzato.

Violazione dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006, degli artt. da 21 a 28 del D.Lgs 152/2006 e dei principi di tutela preventiva dell'ambiente e della salute dei cittadini, carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, violazione artt. 29 *bis* e *septies* e 178 D.Lgs. 152/2006, dell'art. 14 *ter* e dell'art. 20 L. 241/1990, violazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia europea di tutela preventiva dell'ambiente e della salute dei cittadini, violazione della D.G.R. 8098/92 e successive modifiche e integrazioni, violazione della L.R. 29/97 art. 3, L. 394/91 e direttiva habitat 92/43/CEE, D.M. 17 ottobre 2007 e D.M. 8 agosto 2014, sviamento di potere ed eccesso di potere, violazione art. 5 e allegato G al D.P.R. 357/1997, L.R. 17/2004.

L'associazione ricorrente sostiene che non sarebbe potuto passare inosservato ai tecnici che hanno partecipato alla Conferenza di servizi, che la discarica esistente a Monte della Grandine, autorizzata a ricevere esclusivamente rifiuto inerte, non può autoprodurre percolato, tanto più nella misura oggetto di autorizzazione, ossia 48 mc/giorno.

La discarica, infatti, non produce percolato e quindi sarebbe incomprensibile l'affermazione secondo cui l'impianto di trattamento chimico - fisico è a servizio della discarica di inerti di Monte della Grandine.

Né può essere passato inosservato che la ricorrente, in occasione di una contemporanea istanza di variazione non sostanziale volta all'inserimento in autorizzazione di alcuni codici CER, ha più volte lamentato le eccessive prescrizioni poste dalla Regione alla gestione della sua discarica di inerti.

Sarebbe stato dovere dei partecipanti alla conferenza dei servizi, attivarsi per accertare il reale stato e funzionamento della discarica di Monte della Grandine: pertanto, tenuto conto che è onere della P.A. imporre al privato la realizzazione di un impianto di trattamento di percolato e non dell'esercente della discarica di chiedere di essere autorizzato a trattarlo, secondo la ricorrente la richiesta di Idea 4 di autorizzazione di un impianto per il trattamento di percolato autoprodotta sarebbe un'autodenuncia di conferimento in discarica di rifiuti non inerti.

Tanto avrebbe dovuto avere come conseguenza la assoggettabilità del progetto di Idea 4 al procedimento di V.I.A..

La relazione istruttoria svolta nell'ambito della pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ha, infatti, ritenuto il progetto non assoggettabile a V.I.A. in base a considerazioni che collidono con l'evidenza che la discarica, al cui servizio verrebbe posto l'impianto, non può produrre percolato.

Tutto ciò dimostrerebbe la totale assenza di istruttoria, necessaria a comprendere il reale stato ed utilizzo della discarica e dell'autorizzando impianto.

Inoltre l'istanza sulla quale si è pronunciata la conferenza dei servizi è quella presentata alla Regione in data 8 maggio 2015 nella quale la società istante ha dichiarato di avere modificato il progetto di cui all'istanza presentata alla provincia il 14 agosto 2014, sulla quale si era pronunciata l'Area V.I.A..

Ciò avrebbe dovuto necessariamente indurre nuova verifica di assoggettabilità a V.I.A. essendo chiaro che non producendo la discarica alcun percolato, l'autorizzazione dell'impianto di trattamento del percolato comporterebbe di fatto un ampliamento del rifiuto trattato rispetto a quello autorizzato.

Nella Relazione Istruttoria della Determinazione N. G11128 del 31 luglio 2014 con cui si è deciso di non sottoporre a V.I.A. l'impianto di trattamento chimico fisico, si dichiara che "sono state valutate le interazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali coinvolti", tuttavia, secondo la Carta del Bacino Idrogeologico pertinente al sito della discarica di Monte della Grandine, Magliano Romano - Mappa delle Aree Protette e delle Aree Vulnerabili, la linea di deflusso che parte dalla discarica e dalle aree ad essa limitrofe, compresi i fossi, coinvolge la Valle del Treja e, in particolare, la zona del Parco Regionale della Valle del Treja e la ZPS/SIC Fosso Cerreto IT6010032.

Non risulterebbe, invece, alcuna istruttoria finalizzata a considerare le caratteristiche del progetto, le dimensioni e l'ambito di riferimento dello stesso, la complementarietà con le zone in questione, l'uso delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento e i disturbi ambientali, il rischio di incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate, le interferenze con il sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche e le connessioni ecologiche.

4. Sia la Regione Lazio sia la controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso rispetto alla determinazione n. G11128 del 31 luglio 2014, con cui è stata esclusa la sottoposizione a V.I.A. del progetto dell'impianto, nonché l'inammissibilità del ricorso avverso la determinazione n. G14890 del 1 dicembre 2015, che reca soltanto l'esito della Conferenza di servizi, laddove il provvedimento definitivo è la determinazione di autorizzazione, da adottarsi successivamente da parte della Regione.

5. Le riportate eccezioni sono fondate.

La determinazione n. G11128 del 31 luglio 2014 è stata, infatti, regolarmente pubblicata, pertanto rispetto ad essa il ricorso è irricevibile per tardività, salvo quanto si dirà nel prosieguo.

Quanto alla impugnazione della determinazione n. G14890 del 1 dicembre 2015, ne va confermata l'inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di atto non definitivo.

Invero, la Conferenza di servizi, il cui modello procedimentale è disciplinato dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, rappresenta uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti ed è prevista da una norma connotata da indubbi caratteri di specialità rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss., L. n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 24 giugno 2015, n. 196).

Infatti, nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, disciplinato dall'art. 208 del Codice dell'Ambiente, la Conferenza di servizi che precede la decisione finale ha natura istruttoria (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 27 gennaio 2012, n. 200) laddove l'unico provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione da adottarsi da parte della Regione, unico soggetto competente, assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali, competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedurali (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2015, n. 1883).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato rappresenta la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, dunque non il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Regione; provvedimento poi effettivamente adottato, con determinazione n. G3100 del 31 marzo 2016, e non impugnato.

Tanto rende il ricorso in epigrafe, oltre che inammissibile per le descritte ragioni, anche complessivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

(Omissis)